

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.

LOTTO 1

**CAPITOLATO
Polizza Libro Matricola
Responsabilità Civile Auto**

GARA 6865797- CIG N° 7227045A31

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Legge / Codice:	D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni
Società / Impresa:	la Compagnia Assicuratrice
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti
Assicurazione:	il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 C.C. e/o la garanzia data con il contratto
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Valore Commerciale:	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
Accessori di serie:	equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino
Franchigia:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Primo rischio assoluto:	la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.)

ART: 1 – ATTIVITA'

La Lamezia Multiservizi S.p.A., società a totale partecipazione pubblica del Comune di Lamezia Terme (socio di maggioranza relativa) e di altri 27 Comuni del Comprensorio, costituita nel 1997 per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, gestisce attualmente i seguenti servizi:

- Gestione integrata di servizi ambientali;
- Gestione Servizi di trasporto pubblico locale;
- Gestione dei servizi di trasporto scolastico;
- Gestione del servizio idrico integrato;
- Gestione del servizio di pubblica illuminazione;
- Gestione dei servizi cimiteriali;
- Gestione del canile municipale.

Oltre alle attività inerenti la gestione dei servizi pubblici affidati dai Comuni soci la Lamezia Multiservizi S.p.A. svolge tutte le attività e servizi generali connessi con la propria attività d'impresa quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la gestione dell'autoparco per il ricovero dei mezzi, dell'officina aziendale per la riparazione e manutenzione dei mezzi aziendali, i servizi al pubblico presso gli uffici aziendali.

Per l'espletamento di tali servizi la Multiservizi utilizza un parco automezzi di sua proprietà e in nolo dal Comune di Lamezia costituito da 125 automezzi di cui 22 Autobus urbani, 19 Scuolabus, 62 Autocarri, 6 Macchine operatrici, 15 Autovetture, 1 motociclo.

L'organico della Lamezia Multiservizi è attualmente costituito da 260 dipendenti.

In relazione alle attività esercitate viene stipulata la presente polizza assicurativa RCA a libro matricola.

L'impresa si obbliga a recepire nel contratto di assicurazione i contenuti assicurativi che sono riportati nel presente capitolato.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'impresa deve assicurare i rischi della Responsabilità Civile di cui all'art. 122 del Codice delle Assicurazioni, in conformità della legge e del Regolamento, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli.

L'assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art.122 deve essere estesa agli attuali 125 veicoli a motore di proprietà della Lamezia Multiservizi S.p.A.

La Lamezia Multiservizi S.p.A. ha installato sui propri mezzi i sistemi di bordo per la localizzazione e la rilevazione dei dati di percorrenza mezzi.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private per l'espletamento dei servizi erogati dall'assicurato e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

ART.3 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A) RIMBORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 2.500.000,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 C.C., 3° comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma

comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o dell'Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

B) ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici).

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.300,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere

C) GARANZIA BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro / preziosi / titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo.

D) TRAINO – RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limite dell'importo di € 1.000,00 per singolo evento.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

E) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada, comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000,00 per evento.

Art. 4 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Il premio, per ciascun veicolo, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Salvo quanto previsto in caso di risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo, le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata, telegramma o telefax con cui è notificata all'Impresa la sostituzione o l'esclusione.

In tal caso sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'annualità in corso.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri "Auto Rischi Diversi", il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del C.C. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art. 5 - MASSIMALI DI RESPONSABILITA' CIVILE

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- **Autobus**

€ 11.000.000,00 per sinistro con il limite di

€ 10.000.000,00 comunque garantito per danni a persone e di

€ 1.000.000,00 comunque garantito per danni a cose

- **Altri Veicoli**

€ 6.000.000,00 per sinistro, con il limite di

€ 5.000.000,00 comunque garantito per danni a persone e di

€ 1.000.000,00 comunque garantito per danni a cose

Qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo (€ 11.000.000,00 per autobus ed € 6.000.000,00 per altri veicoli) che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

Art. 6 - FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- ciclomotori
- motoveicoli
- autovetture
- motoveicoli adibiti al trasporto di cose
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose
- autoveicoli adibiti al trasporto di persone

L'Assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Art. 7 - PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale a carico del Contraente.

La Società, alla scadenza annuale richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta.

Per i sinistri per i quali la Società non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso delle franchigie ed il Contraente sarà esonerato da tale obbligo.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA

Il contratto ha durata 2 (due) anni, dalle ore 24:00 del 31.12.2017 al 31.12.2019 e non è soggetto al tacito rinnovo.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalle ore 24:00 del 31/12/2017 e dura un anno. La consegna della polizza con tutti i documenti contrattuali, inclusi i certificati e contrassegni assicurativi deve avvenire prima o contestualmente alla decorrenza della copertura assicurativa.

Il premio annuale è diviso in due rate semestrali, il pagamento della prima rata è previsto entro il 20 gennaio, il pagamento della seconda rata è previsto entro il 20 luglio.

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno indicato per la scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.

ART. 10 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare al contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Art. 11 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l'incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni né comporta la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Il Contraente/Assicurato è esonerato da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente alla stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 12 - ESCLUSIONE E RIVALSA

In tutti i casi in sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

A parziale deroga di quanto precedentemente previsto, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo o abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Art. 13 - RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI RISCHIO

Trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'impresa si impegna a trasmettere, all'avente diritto, l'attestazione di rischio secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 4 del 09 Agosto del 2006 e s.m.e.i.

Art. 14 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario, sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 C.C. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia ommesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata :

- a) alla Società qualora si opti per la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto o di si scelga di non procedere attraverso tale procedura

Art. 15 - PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2° del Codice), può essere utilizzata la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato ed a trasmettere la documentazione raccolta all'assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo

coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di “richiesta di risarcimento danni”, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 16 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 17 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all'Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente capitolato e dal successivo contratto assicurativo, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello della Sede della Contraente.

Art. 20 - RISCHI ACCESSORI

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicata la somma assicurata, e precisata la garanzia richiesta, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso del veicolo, per le seguenti fattispecie:

INCENDIO VEICOLI A MOTORE La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- azione del fulmine

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

FURTO, RAPINA, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI. La Società garantisce, per i valori indicati nell'allegato elenco mezzi e senza franchigia:

- perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina
- danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati
- danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento
- danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati e non

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre

Art. 21 - ESCLUSIONI RISCHI ACCESSORI

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- verificatisi in occasione di attività illecita del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- determinati da vizi di costruzione;

Art. 22 - MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Relativamente ai rischi accessori, i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società, entro 15 giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, del luogo e della data di accadimento del sinistro, ed il nominativo di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i documenti complementari:

- in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
- in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite
- in caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
- in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti
- in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite
- copia autentica della denuncia sporta alle Autorità competenti
- in caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità

Art. 23 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO PER I RISCHI ACCESSORI

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 1.1), 1.2) e 1.3) della presente sezione IV, si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Art. 24 - RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art. 25 - RECUPERI

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

SCHEDA DI QUOTAZIONE

Veicoli assicurati n. 125 (come da elenco Allegato)

<p>A) Responsabilità Civile verso Terzi</p> <p><u>Autobus</u> Euro 11.000.000,00 per sinistro con limite di Euro 10.000.000,00 comunque garantito per danni a persone e di Euro 1.000.000,00 comunque garantito per danni a cose</p> <p><u>Altri Veicoli</u> Euro 6.000.000,00 per sinistro, con limite di Euro 5.000.000,00 comunque garantito per danni a persone e di Euro 1.000.000,00 comunque garantito per danni a cose</p> <p>PREMIO ANNUO LORDO: Euro _____</p> <p><i>in lettere (Euro</i> _____ <i>)</i></p>
--

<p>B) Rischi accessori Artt. 20 - 25</p> <p>Garanzie Incendio, Furto, Rapina, Eventi Socio-politici ed Atmosferici</p> <p>Garanzie valide per i veicoli il cui valore viene indicato nella specifica colonna dell'elenco. Tasso imponibile unico per tutte e tre le garanzie suindicate:</p> <p>Valore degli autoveicoli Euro 812.300,00 Tasso _____ % (promille)</p> <p>PREMIO ANNUO LORDO: Euro _____</p> <p><i>in lettere (Euro</i> _____ <i>)</i></p>
--

<p>PREMIO ANNUO IMPONIBILE TOTALE (A+B):</p> <p>Euro _____</p> <p><i>in lettere Euro</i> _____ <i>)</i></p>

Scomposizione del premio 31.12.2017 – 31.12.2019:

Premio imponibile	S.S.N.	Imposte	Premio lordo

Delega _____ Quota _____ %

Coassicuratrice _____ Quota _____ %

LA/LE SOCIETA'

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. - ELENCO AUTOVEICOLI

N.	Classificazione	Tipo	Targa	Immatricolazione	Portata / Posti	PTT	Telaio	Valori al 31/08/2017
1	Autocarro	Fiat 49.12	BC 409GL	1999	1.500	5.000	ZCF04CG980105204779	€ 1.800,00
2	Autocarro	Iveco Eurotrakker	BF 447 VT	1999	12.700	26.000	WJME3TPT00C067612	€ 5.400,00
3	Autocarro	Iveco 410 E 42H	BL 259 LF	2001	12.300	32.000	WJMJ4CS800C065624	€ 7.800,00
4	Autocarro	Iveco 150 E 23	BL 149 LE	2001	5.600	15.000	ZCFA1LG0002302826	€ 6.600,00
5	Autocarro	Iveco 50 C 13	BH 384 VT	2000	2.400	5.200	ZCFC5090005291608	€ 2.400,00
6	Autocarro	Iveco 260 E 43	BL 714 LE	2001	14.880	26.000	WJME2NSJ00C083952	€ 7.800,00
7	Autocarro	Iveco 260 E 43	CJ 065 WV	2003	14.000	26.000	WJME2NSJ004267990	€ 10.800,00
8	Autocarro	Piaggio Porter	CM 463 SF	2004	370	1.500	ZAPS8500000701836	€ 1.200,00
9	Autocarro	Piaggio Porter	CM 563 SF	2004	350	1.500	ZAPS8500000700923	€ 1.200,00
10	Autocarro	Iveco Dayli	CM 775 SF	2004	980	3.500	ZCFC3591005412021	€ 1.200,00
11	Autocarro	Iveco Dayli	CM 901 SF	2004		3.500	ZCFC3591005479616	€ 4.200,00
12	Autocarro	Iveco Dayli	CM 902 SF	2004		3.500	ZCFC3591005479617	€ 4.200,00
13	Autocarro	Iveco 35 C 9	CP 938 NJ	2004	590	3500	ZCFC3563105424356	€ 3.600,00
14	Autocarro	Iveco 260 E 31	CX 877 KE	2005	12.800	26.000	WJME2NN0004266104	€ 18.000,00
15	Autocarro	Iveco 35 A	DA 197 AH	2006	590	3500	ZCFC357400D296060	€ 5.400,00
16	Autocarro	Iveco 260	DM 918 EP	2008	14.900	26.000	WJME2NNH404323481	€ 1.800,00
17	Autocarro	Iveco 80	DM 919 EP	2008	3.100	8.000	ZCFA80G1302521855	€ 9.600,00
18	Autocarro	Iveco 80	DM 920 EP	2008	3.100	8.000	ZCFA80G1302521854	€ 9.600,00
19	Autocarro	Piaggio Porter	DT 820 FB	2008	505	1.500	ZAPS8500000578225	€ 2.100,00
20	Autocarro	Piaggio Porter	DT 821 FB	2008	505	1.500	ZAPS8500000578155	€ 2.100,00
21	Autocarro	Iveco Daily 50/E4	DG 547 PY	2009	2.530	5.200	ZCFC50A2005780861	€ 12.600,00
22	Autocarro	Piaggio Porter	DW 915 FN	2009	230	1.500	ZAPS8500000582649	€ 3.600,00
23	Autocarro	Piaggio Porter	DW 916 FN	2009	230	1.500	ZAPS8500000582644	€ 3.600,00
24	Autocarro	Piaggio Porter	DH 808 VR	2011	325	1.500	ZAPS90TJW00000132	€ 4.500,00
25	Autocarro	Piaggio Porter	EH 809 VR	2011	325	1.500	ZAPS90TJW00001304	€ 4.500,00
26	Autocarro	Piaggio Porter	EH 810 VR	2011	325	1.500	ZAPS90TJW00001279	€ 4.500,00
27	Autocarro	Iveco 120 E 18	BF 204 VV	2000	3.550	11.500	ZCFA1ED0002297505	€ 4.200,00
28	Autocarro	Iveco 80 E 15	CZ 561644	1993	1.985	8.000	ZCFA80A0002015561	€ 1.800,00
29	Autocarro	Iveco 180	EM 172FV	2002	7.550	18.000	ZCFA1TMO102367162	€ 6.600,00
30	Autocarro	Iveco 260 E 31	CP 930 NJ	2004	10.800	26000	WJME2NN0004266161	€ 19.200,00
31	Autocarro	Iveco 65 E 13	CP 931 NJ	2004	700	7000	ZCFA6591102407337	€ 7.800,00
32	Autocarro	Iveco 180 E 28	CP 932 NJ	2004	7.640	18000	ZCFA1TM0102407651	€ 10.800,00
33	Autocarro	Iveco 65 E 13	CP 933 NJ	2004	700	7000	ZCFA6591102407338	€ 7.800,00
34	Autocarro	Renault M 220.13	CP 937 NJ	2004	4.180	13000	VF644ACA000006827	€ 9.600,00
35	Autocarro	Iveco 150 E 18	CP 941 NJ	2004	5.375	15000	ZCFA1LD1102407773	€ 12.000,00
36	Autocarro	Iveco 150 E 18	CP 942 NJ	2004	5.375	15000	ZCFA1LD1102407774	€ 12.000,00
37	Autocarro	Renault M 220.13	CP 943 NJ	2004	4.180	13000	VF644ACA000006817	€ 9.600,00
38	Autocarro	Iveco 260	DM 916 EP	2008	10.400	26.000	WJME2NNJ404333445	€ 21.600,00
39	Autocarro	Iveco 180	DM 917 EP	2008	5.000	18.000	ZCFA1TMO302521225	€ 19.200,00
40	Autocarro	Iveco 150	DM 921 EP	2008	5.100	15.000	ZCFA1LG0302506039	€ 1.800,00
41	Autocarro	Iveco 150	DM 922 EP	2008	5.000	15.000	ZCFA1LG0302506040	€ 18.000,00
42	Autocarro	Iveco 260	EY 992 SW	2008	10.350	26.000	WJME2NNJ404333354	€ 21.600,00
43	Autocarro	Iveco 180/E4	DW 909 FN	2009	10.750	18.000	ZCFA1TJ0302540628	€ 18.600,00
44	Autocarro	Piaggio Porter	BA 262 MK	1999	380	1.550	ZAPS8500000401028	€ 1.200,00
45	Autocarro	Piaggio Porter	BA 263 MK	1999	380	1.550	ZAPS8500000400775	€ 1.200,00
46	Autocarro	Piaggio Porter	BL 950 LF	2001	380	1.550	ZAPS8500000451152	€ 1.200,00
47	Autocarro	Iveco 150 E 18 K	BL 249 LG	2001	5.000	15.000	ZCFA1LD0002354365	€ 6.600,00
48	Autocarro	Iveco 180 E 24	CM 189 SG	2004	5.000	18000	ZCFA1TJ0102415594	€ 13.200,00
49	Autocarro	Iveco 260 E 31	CP 929 NJ	2004	10.800	26000	WJME2NN0004266250	€ 19.200,00
50	Autocarro	Iveco Daily	EH 922 VR	2011	800	3.500	ZCFC357130D419049	€ 8.400,00
51	Autocarro	Iveco Daily	EH 923 VR	2011	820	3.500	ZCFC357140D429221	€ 8.400,00
52	Autocarro	Iveco Daily	EH 924 VR	2011	820	3.500	ZCFC357140D429220	€ 8.400,00
53	Autocarro	Iveco Dayli	CA 696 NW	2002	820	3.500	ZCFC3591005378514	€ 4.200,00
54	Autocarro	Ape Piaggio	AW 32615	2000			ZAPT10000000005753	€ 600,00
55	Autocarro	Ape Piaggio	AW 32616	2000			ZAPT10000000006692	€ 600,00
56	Autocarro	Ape Piaggio	BP 46158	2002			ZAPT1000000018143	€ 600,00
57	Autocarro	Ape Quargo	CV 60505	2006			ZAPP1000000002023	€ 1.200,00
58	Autocarro	Ape Quargo	CV 60506	2006			ZAPP1000000001444	€ 1.200,00
59	Autocarro	Renault 220.16	CX 864 KE	2005			VF645ACA000006437	€ 10.800,00
60	Autocarro	Nissan Cabstar	DM 403 EL	2009			VWASHFF2481052914	€ 8.400,00
61	Autocarro	Nissan Cabstar	DM 404 EL	2009			VWASHFF2481059936	€ 8.400,00
62	Autocarro	Fiat Strada	CP 043 NG	2004			ZFA17800002418580	€ 1.800,00
63	Macchina Operatrice	Fiat 150 Spazzatrice	AX 630 DK	1998			ZCFA1LD0002251018	€ 5.400,00
64	Macchina Operatrice	Spazzatrice Farid Jonhston	CY 415 BY	2005			ZCFA1LF0202470455	€ 19.200,00
65	Macchina Operatrice	Caterpillar 438 D	ADX 275	2003			CAT0438DPBP00505	€ 9.600,00
66	Macchina Operatrice	Caterpillar 938n G	ADX 308	2003			CAT0938GKPHN00714	€ 13.200,00
67	Macchina Operatrice	Spazzatrice Bucher	AF T299	2008			TEB50CC2068135945	€ 10.800,00
68	Macchina Operatrice	Spazzatrice Bucher	AF T300	2008			TEB50CC2078136060	€ 10.800,00

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. - ELENCO AUTOVEICOLI

N.	Classificazione	Tipo	Targa	Immatri- colazione	Portata / Posti	PTT	Telaio	Valori al 31/08/2017
69	Autobus	BREDA BUS 2001	CZ 534069	1992	1+20+80		ZCZBB200110000278	€ 3.600,00
70	Autobus	BREDA BUS 2001	AJ-755TG	1996	1+18+82		ZCM2200NU02927224	€ 5.400,00
71	Autobus	BREDA BUS 2001	AJ 756 TG	1996	1+18+82		ZCM2200NU02967225	€ 5.400,00
72	Autobus	BREDA BUS 2001	AJ 757 TG	1996	1+18+82		ZCM2200NU02977226	€ 5.400,00
73	Autobus	FIAT IVECO 41	AP 291 ZA	1997	1+9+26		ZCFC4980002156556	€ 3.600,00
74	Autobus	EUROPOLIS	AX 498 DL	1998	1+14+79		ZCF4A9F000H000003	€ 5.400,00
75	Autobus	EUROPOLIS	AX 499 DL	1998	1+14+79		ZCF4A9F000H000004	€ 5.400,00
76	Autobus	FIAT IVECO A 45.10	AP 621 ZJ	1997	19+1		ZCF04570105143299	€ 3.600,00
77	Autobus	FIAT IVECO A 45.10	AX 365 CY	1997	19+1		ZCF04570105149554	€ 3.600,00
78	Autobus	EUROPOLIS	BF 128 VT	1999	58+1		ZGA4A8D000H000067	€ 4.200,00
79	Autobus	IVECO 315 E ORLANDI	BL 156 LH	2001	30+1		ZGA718D0007000512	€ 6.000,00
80	Autobus	IVECO 50C13	CF 267 LK	2003	19		ZCF05090005388205	€ 7.200,00
81	Autobus	EUROPOLIS	CF 725 LJ	2003	16+70		ZGA4A9H000H000070	€ 13.800,00
82	Autobus	IVECO 50C13	CF 921 LJ	2003	19		ZCF05090005420189	€ 7.200,00
83	Autobus	Cityclass 491E.10.29	CW 715 KM	2005	19+76		ZGA480M0006005297	€ 21.600,00
84	Autobus	Cityclass 491E.10.30	CW 716 KM	2005	19+76		ZGA480M0006005299	€ 21.600,00
85	Autobus	Iveco 50 C 15	CW 717 KM	2005	20		ZCF050A0005529350	€ 7.800,00
86	Autobus	Iveco 50 C 15	CW 718 KM	2005	20		ZCF050A0005529351	€ 7.800,00
87	Autobus	Mercedes Citaro	EX 979 TN	2002	28+59		WEB62804513100607	€ 16.200,00
88	Autobus	Mercedes Citaro	EX 980 TN	2002	28+59		WEB62804513100611	€ 16.200,00
89	Autobus	Iveco Daily	FJ 828 JE	2009	22		ZCF050D0005784744	€ 12.000,00
90	Autobus	Iveco Daily	FJ 829 JE	2009	22		ZCF050D0005784743	€ 12.000,00
91	Scuolabus	FIAT IVECO A 45.10	AP 618 ZJ	1997	1+41		ZCF04570105147335	€ 3.000,00
92	Scuolabus	FIAT IVECO A 40.10	AP 619 ZJ	1997	1+20		ZCF04070105127909	€ 2.400,00
93	Scuolabus	FIAT IVECO A 45.10	AP 620 ZJ	1997	1+28		ZCF04570105143421	€ 3.000,00
94	Scuolabus	FIAT IVECO A 45.10	AP 622 ZJ	1997	1+41		ZCF04570105144277	€ 3.000,00
95	Scuolabus	FIAT IVECO A 45.10	AP 623 ZJ	1997	1+28		ZCF04570105147513	€ 3.000,00
96	Scuolabus	FIAT IVECO A 40.10	AP 624 ZJ	1997	1+31		ZCF04570105147568	€ 2.400,00
97	Scuolabus	FIAT IVECO A 45.10	AP 625 ZJ	1997	1+28		ZCF04570105143422	€ 3.000,00
98	Scuolabus	FIAT IVECO A 40.10	AP 626 ZJ	1997	1+31		ZCF04070105129578	€ 2.400,00
99	Scuolabus	FIAT IVECO A 45.10	AP 627 ZJ	1997	1+41		ZCF04570105143191	€ 3.000,00
100	Scuolabus	FIAT IVECO A 45.10	AP 628 ZJ	1997	1+41		ZCF04570105143301	€ 3.000,00
101	Scuolabus	FIAT IVECO A 45.10	AP 629 ZJ	1997	1+28		ZCF04570105143423	€ 3.000,00
102	Scuolabus	FIAT IVECO A 40.10	AP 630 ZJ	1997	1+31		ZCF04070105132052	€ 2.400,00
103	Scuolabus	FIAT IVECO A 45.10	AX 366 CY	1997	1+41		ZCF04570105149555	€ 3.000,00
104	Scuolabus	FIAT IVECO A 40.10	BA 257 ME	1997	1+20		ZCF04070105205438	€ 3.000,00
105	Scuolabus	Iveco 65C /E4	DG 527 PY	2007	44+2		ZCFC65D0005618186	€ 7.800,00
106	Scuolabus	FIAT IVECO A 45.10	AX 614 DF	1998	1+22		ZCF04570105153986	€ 3.600,00
107	Furgone finestrato	Iveco 35	CS 462 FB	2004	9		ZCFC3581005508201	€ 5.400,00
108	Furgone finestrato	Iveco 35	CS 463 FB	2004	9		ZCFC3581005509892	€ 5.400,00
109	Veicolo multiuso	Fiat Doblò	DG 377 PY	2008	4		ZFA223000005665847	€ 4.800,00
110	Autovettura	Fiat Panda	CP 541 NE	2004			ZFA16900000188116	€ 1.200,00
111	Autovettura	Fiat Panda	CS 492 EZ	2004			ZFA16900000197261	€ 1.800,00
112	Autovettura	Fiat Panda	CS 493 EZ	2004			ZFA16900000198381	€ 1.800,00
113	Autovettura	Fiat Panda	CS 529 EZ	2004			ZFA16900000197356	€ 1.800,00
114	Autovettura	Fiat Panda	CS 530 EZ	2004			ZFA16900000197230	€ 1.800,00
115	Autovettura	Fiat Panda	CS 531 EZ	2004			ZFA16900000197252	€ 1.800,00
116	Autovettura	Fiat Panda	CS 533 EZ	2004			ZFA16900000197531	€ 1.800,00
117	Autovettura	Fiat Panda	DG 869 PZ	2007			ZFA16900000779421	€ 2.400,00
118	Autovettura	Fiat Panda	DL 149 LF	2007			ZFA16900001007300	€ 3.000,00
119	Autovettura	Fiat Panda	DL 151 LF	2007			ZFA16900001006405	€ 3.000,00
120	Autovettura	Fiat Panda	DL 153 LF	2007			ZFA16900001006437	€ 3.000,00
121	Autovettura	Fiat Doblo	CP 543 NE	2004			ZFA22300005258442	€ 1.800,00
122	Autovettura	Fiat Doblò	DA 266 VD	2006			ZFA22300005403346	€ 2.400,00
123	Autovettura	Fiat Doblo	CF 890 LG	2003			ZFA22300005138362	€ 1.800,00
124	Autovettura	Fiat Fiorino	EA 714 FZ	2010			ZFA22500000118902	€ 3.600,00
125	Motociclo	Piaggio Liberty	X4CZDF	2012			13584	€ 800,00

Valore complessivo: Euro 812.300,00